



Sentenza nelle cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08
Salahadin Abdulla e a.

Stampa e Informazione

Una persona può perdere lo status di rifugiato quando le circostanze che giustificavano il fondato timore di essere perseguitata abbiano cessato di sussistere nel paese terzo

Tale cambiamento delle circostanze deve avere un carattere significativo e una natura non temporanea

La direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, relativa alle condizioni per la concessione dello status di rifugiato¹ elenca i requisiti che devono soddisfare i cittadini di paesi terzi al fine di poter essere riconosciuti come rifugiati in uno Stato membro dell'Unione europea. Inoltre, essa prevede la perdita della qualità di rifugiato quando siano venute meno le circostanze che avevano determinato il riconoscimento di tale qualità.

Nel 2001 e nel 2002 la Germania ha riconosciuto lo status di rifugiati al sig. Salahadin Abdulla, al sig. Hasan, al sig. Adem e a sua moglie, la sig.ra Mosa Rashi, e al sig. Jamal, cittadini iracheni. A sostegno delle rispettive domande essi hanno fatto valere dinanzi all'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati diversi motivi, che facevano loro temere di essere perseguitati in Iraq dal regime del partito Baas di Saddam Hussein. Nel 2005, considerata l'evoluzione della situazione in Iraq, il loro status di rifugiati è stato revocato.

I giudici amministrativi superiori tedeschi hanno ritenuto, con riguardo al cambiamento sostanziale della situazione in Iraq, che gli interessati fossero ormai al riparo dalle persecuzioni subite sotto il precedente regime e che non sarebbero stati esposti a nuove minacce di persecuzione, fortemente probabili, dettate da altri motivi. È in tale contesto che il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), investito delle controversie, si è rivolto alla Corte di giustizia per l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004 relativamente alla perdita dello status di rifugiato.

La Corte ricorda innanzitutto che, per avere la qualità di rifugiato, il cittadino del paese terzo deve, a causa delle circostanze esistenti nel suo paese di origine, fronteggiare il timore fondato di una persecuzione nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Dette circostanze sono la causa dell'impossibilità per l'interessato, o del suo rifiuto giustificato, di avvalersi della protezione del suo paese di origine con riferimento alla capacità di tale paese di prevenire o di sanzionare atti di persecuzione.

Relativamente alla revoca dello status di rifugiato, la Corte dichiara che **una persona perde tale status quando, a seguito di un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengono meno le circostanze alla base del fondato timore di essere perseguitata e non sussistano altri motivi di timore di essere perseguitata.**

La Corte rileva che, per giungere alla conclusione che il timore del rifugiato di essere perseguitato non è più fondato, le autorità competenti devono verificare che il soggetto o i soggetti che offrono

¹ Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e rettifica in GU 2005, L 204, pag. 24).

protezione del paese terzo abbiano adottato adeguate misure per impedire la persecuzione. Essi devono quindi disporre, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione. Le autorità competenti devono altresì assicurarsi che il soggetto interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione.

La Corte osserva che il cambiamento delle circostanze ha «un [carattere] significat[iv]o e una natura non temporanea» quando si possa considerare che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati eliminati in modo duraturo. Ciò comporta la mancanza di fondati timori di subire atti di persecuzione che rappresentino una «violazione grave dei diritti umani fondamentali». La Corte precisa che il soggetto o i soggetti che offrono protezione, con riferimento ai quali si valuta l'effettività di un cambiamento delle circostanze nel paese di origine sono lo Stato stesso, o partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte del suo territorio. A quest'ultimo riguardo la Corte riconosce che la direttiva non osta a che la protezione garantita da organizzazioni internazionali possa essere assicurata anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale sul territorio del paese terzo.

La Corte analizza poi l'ipotesi in cui le circostanze alla base del riconoscimento dello status di rifugiato abbiano cessato di esistere e le condizioni in cui le autorità competenti devono verificare, se del caso, se sussistano altre circostanze che giustificano il fondato timore dell'interessato di essere perseguitato.

Nell'ambito di siffatta analisi la Corte rileva in particolare che, **sia nella fase della concessione dello status di rifugiato come nella fase dell'esame della questione del mantenimento del medesimo**, la valutazione verte sulla stessa questione di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia di persecuzione tale che la persona interessata possa fondatamente temere, con riferimento alla sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione. La Corte conclude pertanto che **il criterio di probabilità da applicare nella valutazione del rischio di persecuzione è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106